

in pochi giorni di mobilitazione sono stati raccolti tanti giocattoli da riempire un intero *container* che è stato spedito alla volta del porto di Haifa in Israele. Il *container*, va sottolineato, è perfettamente in regola e munito di tutta quella documentazione richiesta dalla legge e necessaria al trasporto;

risulta agli interroganti che ad oggi quel *container*, unitamente ad un altro contenente ugualmente giocattoli e posto in essere dalla comunità del Vescovo monsignor Rodolfo Cetoloni, sia bloccato ancora nel porto di Haifa dalla polizia israeliana senza che essa fornisca nessuna motivazione;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere nei confronti del governo israeliano di Ariel Sharon al fine di far recapitare ai bambini palestinesi questi due *container* contenenti innocui giocattoli, che esprimono gli ideali di solidarietà, pace e fraterna amicizia che l'intera comunità di Viareggio e della Versilia ha voluto esprimere nei loro confronti e che, povere vittime innocenti, hanno la sola colpa di essere nati in terra di Palestina. (4-02351)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la regione Veneto nel 1983 approvava il primo vincolo istitutivo della Palude di Onara (22 luglio 1983) e, nel 1986 (23 dicembre 1986), la inseriva nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) come area a « riserva naturale ». Successivamente, in data 23 dicembre 1994, il consiglio comunale di Tombolo

istituiva la « riserva regionale di interesse locale della Palude di Onara » (delibera n. 66);

il Consiglio regionale, con deliberazione del 27 luglio 2000 n. 30, approvava il piano ambientale della Palude di Onara (pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della regione Veneto* n. 82 del 15 settembre 2000), riconoscendone con tale atto l'importanza ambientale e storica;

con decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 65, « Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE » la Palude di Onara veniva inserita nei siti protetti di importanza comunitaria (codice del sito IT3260001);

nonostante ciò, il 7 ottobre 1993, il signor Giorgio Zorzo chiedeva alla regione Veneto il permesso di ricerca di acque minerali in un'area prospiciente i confini del Parco, area che evidentemente consente di prelevare acqua da una falda che interessa la Palude stessa. La Commissione tecnica regionale attività estrattive, dopo un sopralluogo, dava parere contrario alla richiesta, la quale veniva, però, ripresentata sotto nuova forma dalla società sorgenti Dora s.r.l., di cui è titolare lo stesso signor Zorzo, il 27 gennaio 1998, non ricevendo in merito risposta. Nel giugno dello stesso anno la sorgente Dora s.r.l. inoltrava una nuova richiesta di « autorizzazione a ricerca acqua sotterranea per uso irrigazione di Ha.01.30.00 » e questa volta la segreteria regionale per il territorio dava, in data 9 luglio 1998, l'autorizzazione;

dopo pochi giorni però, il 17 luglio 1998, il comando di polizia municipale di Tombolo compiva un sopralluogo nella proprietà del signor Zorzo stilando un verbale nel quale si dice: « Si chiede all'Ufficio Regionale del Genio Civile di verificare l'esistenza e la veridicità della comunicazione di cui sopra [...] visto che l'attrezzatura per la trivellazione è sembrata ai sottoscritti sovradimensionata »;

ciononostante, il 3 novembre 1998 la Commissione tecnica regionale attività estrattive dava parere favorevole alla richiesta presentata dalla società sorgenti Dora s.r.l. per la ricerca di acque minerali e nel 1999 (25 maggio 1999), con delibera n. 17546 (pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della regione Veneto* n. 61 del 13 luglio 1999), la giunta regionale rilasciava alla ditta il permesso di ricerca con una durata di tre anni, senza attendere il responso dell'unico studio *super partes* sulla questione, commissionato dal Comune di Tombolo, che arrivava in regione l'8 giugno 1999, il quale, in piena contraddizione con la documentazione fornita dalla Ditta, recitava: «I dati analizzati evidenziano un continuo calo dei livelli di falda. È quindi possibile prevedere di conseguenza un'ulteriore riduzione dell'area umida. È ipotizzabile inoltre il progressivo scadimento della qualità delle acque di risorgiva, soprattutto per quanto i nutrienti, se non verranno prese adeguate misure di merito. L'oasi naturalistica, attualmente valorizzata dagli interventi approntati dalla pubblica amministrazione, potrebbe subire delle modificazioni sostanziali con la scomparsa delle specie botaniche e faunistiche tipiche. Va sottolineato che, al fine di evitare questo processo (conseguenza di fenomeni sia naturali sia antropici) diventi irreversibile, occorre definire e razionalizzare i prelievi d'acqua dal sottosuolo, soprattutto contenendo o eliminando gli sprechi». Indagine idrogeologica Palude di Onara Parte C — Analisi delle serie storiche;

la società sorgenti Dora s.r.l., inoltre, presentava in data 31 dicembre 1998 un progetto di costruzione di un capannone di circa 400 mq nell'area, ricevendo parere negativo dalla commissione edilizia comunale di Tombolo il 10 marzo 1999 in quanto zona di tutela. La stessa commissione edilizia rilasciava però in data 17 agosto 1999 una concessione edilizia (n. 14/99) alla Sorgenti Dora s.r.l. per la costruzione di un capannone a uso agricolo di mq 280 ma, solo pochi mesi dopo (13 novembre 1999), il Comando Polizia Municipale rilevava in un sopralluogo un

abuso edilizio sul nuovo capannone, consistente in mq. 164 in più di quelli concessi. Il Comune di Tombolo il 19 febbraio 2000 emetteva una ordinanza di demolizione delle opere eseguite e, il 16 marzo 2000, su ennesimo sopralluogo, rilevava un ulteriore abuso edilizio — una pavimentazione in cemento armato senza concessione edilizia e all'interno del parco, da cui nuova ordinanza di sospensione dei lavori (10 aprile 2000), ricorso al TAR da parte del titolare della Ditta e, il 13 maggio 2000 risposta del TAR che respingeva la domanda di sospensione della demolizione;

nel dicembre 2001 la Guardia di finanza di Cittadella effettuava un *blitz* negli stabilimenti della Società Sorgenti Dora, in seguito al quale emergevano alcuni sconcertanti fatti: il signor Zorzo aveva prelevato dal sottosuolo 6 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua con la motivazione di dover compiere analisi quando, a questo fine, sono normalmente necessari 6-700 litri; negli stabilimenti venivano rinvenuti 500 bottiglioni d'acqua che il signor Zorzo, commercializzava, senza averne autorizzazione, come *dispenser* di 25 litri distribuendoli ad autosaloni, centri commerciali e uffici; in seguito alle analisi effettuate dalla Guardia di Finanza l'acqua contenuta nelle confezioni sequestrate risultava non potabile per la presenza di un'alta concentrazione di «coli-formi totali e streptococchi fecali oltre a una carica batterica superiore ai valori guida del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1988»;

in data 19 gennaio 2002, infine, la stampa (*Il Mattino* di Padova) riportava il caso di un'estetista di Cittadella ricoverata presso l'ospedale locale con febbre alta, dissenteria e vomito in seguito all'ingestione di acqua contenuta in un *dispenser* della ditta Dora presente nei locali del centro estetico ove ella presta servizio;

la delibera della giunta regionale del Veneto n. 15 del 15 febbraio 2002 che, dopo approvazione del Consiglio regionale, disciplina le estrazioni e così recita «È vietata ogni nuova concessione per estra-

zione di acqua in generale dal sottosuolo all'interno del sito stesso ed entro una fascia planimetrica avente profondità di 500 metri, misurati dal perimetro esterno dell'area come individuato nella tavola di progetto n. 5 "Piano ambientale" —:

quali misure i ministri intendano adottare per salvaguardare l'area del Parco di Onara in quanto sito protetto di importanza comunitaria;

se non ritenga che ricorrano gli estremi per la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'attività del signor Zorzo caratterizzata negli anni da continui abusi e violazioni delle leggi, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986. (4-02331)

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre del 1993 fu chiusa la discarica di Corliano in comune di Cerreto Guidi (Firenze);

secondo un progetto della società Publiser spa e con il consenso del comune di Cerreto Guidi è stato presentato il 12 settembre 1997 all'ufficio ambiente della provincia di Firenze una proposta di bonifica e ampliamento di tale discarica;

tale progetto consiste di fatto in una realizzazione di una discarica per contenere circa 120.000 tonnellate di rifiuti pre-trattati confezionati in presse, per una superficie complessiva di 120.000 metri quadri, rispetto ai 16.000 della precedente discarica;

la porzione di territorio in oggetto, identifica un ambiente collinare con valli paesistiche e con importanti testimonianze architettoniche, l'articolo 153 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999 sulle disposizioni legislative in materia di beni culturali in quanto pregiudicano il bene;

inoltre il progetto è privo di indagini sullo stato delle falde acquifere come sul possibile inquinamento causato dalla precedente discarica, non si prevede impermeabilizzazione del suolo, si disconoscono i vincoli idrogeologici dell'area ad alto tasso di franosità, non si valutano gli effetti derivanti dalle attività di trasporto —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere, avvalendosi delle normative di leggi in merito onde verificare la grave difficoltà ambientale di siffatta localizzazione. (4-02339)

REALACCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 25 e 26 febbraio 2002 sui quotidiani nazionali e locali quali *Il Messaggero*, *la Gazzetta del Sud* e *Il Centro* e sulla agenzia di stampa *Ansa* viene riportata la notizia del ritrovamento, da parte del sindaco di Scanno e degli altri membri del consiglio direttivo dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, di due microfoni nascosti sulla sommità di una libreria atti a registrare la riunione dello stesso organismo;

sempre da notizie stampa sembrerebbe che tali microfoni siano stati installati da un tecnico, che cura il settore audiovisivo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, su ordine del direttore dell'ente Parco nazionale, dottor Franco Tassi, e che tale disposizione sia stata confermata dalla vicedirettrice, dottoressa Flavia Caruso;

inoltre sempre da notizie stampa sembrerebbe che la Procura della Repubblica di Sulmona abbia già aperto una inchiesta sulla vicenda —:

anche in considerazione del discredito che tale vicenda getta sullo stesso Parco e più in generale sul Sistema nazionale delle Aree protette, quali iniziative intenda assumere, esercitando gli obblighi di vigilanza previsti dalla legge

per accertare se corrispondano a vero le notizie apparse sugli organi di stampa; per verificare quali siano le motivazioni reali che sono alla base di una azione tanto illegittima quanto deprecabile, qualora venisse confermata; per riportare nell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise quella trasparenza e serenità necessarie alla vita di una istituzione così prestigiosa. (4-02340)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

la legge 169 del 1989 prevede che il latte fresco deve essere lavorato entro 48 ore dalla mangitura e trattato termicamente una sola volta a 72 gradi e non può durare più di quattro giorni oltre quello della pastorizzazione;

alcuni processi di trattazione del latte, come nel caso del cosiddetto latte « fresco blu », comprendono una lavorazione duplice e processi di microfiltrazione che lo rendono totalmente in conflitto rispetto a quanto previsto dalla legge 169 del 1989, dando al prodotto una durata doppia (8 giorni più 1 per la lavorazione) rispetto al latte fresco regolamentato;

i consumatori sono molto sensibili rispetto alla capacità delle aziende e delle istituzioni di introdurre regole certe e trasparenti rispetto alle informazioni sui prodotti;

la circolare del ministero delle attività produttive permette ai lattini prodotti in conflitto con la legge 169 del 1989 di utilizzare la dicitura « latte fresco », creando un'alterazione evidente del mercato, penalizzando i produttori italiani e favorendo i produttori del Nord Europa —:

quale sia la posizione del Governo rispetto agli aspetti penalizzanti per i produttori italiani e per i consumatori che la circolare del ministero delle attività produttive introduce;

come giustifichi questa palese violazione del diritto del consumatore ad essere informato correttamente sulle proprietà nutrizionali del prodotto che intende acquistare.

(2-00260) « Pecoraro Scanio, Boato, Cima, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella ».

Interrogazione a risposta scritta:

LA STARZA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il processo di liberalizzazione del mercato elettrico, ha imposto all'azienda monopolista di creare le condizioni per una possibile concorrenza;

infatti, in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un continuo abbandono di prospettive industriali dell'ENEL spa a favore di qualsiasi nuova società attraverso numerosissimi frazionamenti e cessioni di rami d'azienda, forzando sia i tempi che le modalità, richieste dalle direttive europee e dai decreti nazionali, (decreto Bersani);

nel settore distribuzione, ormai con una cadenza biennale, si attuano ristrutturazioni che nelle loro applicazioni ed indirizzi, molto spesso contraddittorie, sono legate a scelte finanziarie e alla riduzione dei costi, senza progetti di sviluppo industriale;

nella provincia di Frosinone, la ristrutturazione prospettata e di imminente applicazione, prevede il superamento degli uffici dell'esercizio di Frosinone, trasferito a Latina, degli uffici zonali di Cassino, Sora e Anagni, con la conferma dell'unica zona provinciale a Frosinone;

tale ristrutturazione, segue quella dell'area commerciale, che da lunedì 18